

**TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**Con richiesta di provvedimento cautelare**

Per la sig.ra **Narzisi Rosalinda** nata a Lentini il 20.11.1970 e residente a Carlentini in largo Matteotti n.2, C.F. NRZRLN70S60E532Z, elettivamente domiciliata in Catania, via Padova n.41 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

**CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80018500829)

**PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente al trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati in domanda di mobilità e, in subordine, per il riconoscimento del diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018 in quanto referente unico per l'assistenza alla madre disabile grave

**PREMESSE**

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria ed è stata assunta con contratto a t.i. con decorrenza dall'a.s. 2010/2011, con assegnazione presso la provincia di Cagliari (sede I.C. D. Alighieri di Muravera - Ca).

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione: la ricorrente, in quanto assunta entro



l'a.s. 2014/2015 ha dovuto partecipare alla mobilità in ambito nazionale partecipando alla mobilità in fase B1, invocando il trasferimento in tutti gli Ambiti della provincia di Siracusa ove risiede con la famiglia, e della regione Sicilia, nel seguente ordine Ambito 0026, 0025, 0010, 0009, 0008.

Alla propria domanda di mobilità veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 72 (oltre 6 punti per il ricongiungimento familiare) ma, nonostante l'elevato punteggio, non otteneva il trasferimento richiesto.

Nell'anno scolastico 2016/2017, fortunatamente, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso il 1° I.C. Vitt. Veneto/Marconi di Lentini tuttavia, per il corrente anno scolastico, non avendo ottenuto conferma dell'assegnazione provvisoria, ha dovuto fare rientro nella sede di titolarità a Muravera, con la conseguente competenza per territorio del Tribunale adito.

Viene documentato in atti che con il predetto punteggio, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto, atteso che nei trasferimenti in ingresso in Sicilia della medesima classe di concorso sui medesimi Ambiti indicati dalla ricorrente, risultano trasferiti parecchi altri docenti, privi di alcuna precedenza e con punteggi di gran lunga inferiori rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente medesima (72)

Si riporta di seguito l'elenco dei docenti trasferiti negli ambiti della provincia di Siracusa con punteggio inferiore a 72 punti.

Siracusa	DE MURO	VIVIANA	14/02/1976	SR	68	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	PEPE	TERESA	20/07/1980	CT	62	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	RISPOLI	ELENA	24/02/1967	SR	56	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	FIGURA	MARIA CORRADA	08/02/1977	SR	54	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	CARRABINO	SARA	18/06/1978	SR	51	B3
	SICILIA AMBITO 0026					
Siracusa	PIAZZA	DANIELA	20/01/1978	GE	49	B3
	SICILIA AMBITO 0025					



Siracusa	LA ROCCA FAINA	ROSA MARIA VALERIA	12/03/1966	SR		
	47	B3	SICILIA AMBITO 0026			
Siracusa	CAVALLO	PAMELA	06/10/1982	RG	45	B3
			SICILIA AMBITO 0026			
Siracusa	LIISTROPINELLA		23/12/1976	SR	41	B3
			SICILIA AMBITO 0026			
Siracusa	TROPIANO	DOROTEA	14/08/1980	SR	40	B3
			SICILIA AMBITO 0025			
Siracusa	SORTINO	TIZIANA	28/07/1973	SR	38	B3
			SICILIA AMBITO 0026			
Siracusa	ARMERIMIRJAM		16/10/1981	SR	36	B3
			SICILIA AMBITO 0025			
Siracusa	CAMPISI	SABRINA	14/09/1970	SR	35	B3
			SICILIA AMBITO 0025			
Siracusa	DE PETRIS	ROSANNA	17/05/1965	LT	34	B3
			SICILIA AMBITO 0025			
Siracusa	POTENZA	SIMONA	18/10/1973	SR	34	B3
			SICILIA AMBITO 0025			
Siracusa	MANUELE	SEBASTIANA	18/01/1972	SR	33	B3
			SICILIA AMBITO 0026			
Siracusa	CINTOLI	LUCIA	13/12/1978	SR	32	B3
			SICILIA AMBITO 0026			
Siracusa	NIZZA	MONICA	06/01/1974	SR	31	B3
			SICILIA AMBITO 0025			
Siracusa	CAIA	ROSALBA	15/06/1970	SR	30	B3
			SICILIA AMBITO 0025			
Siracusa	PRICONE	KATIA	06/12/1974	SR	30	B3
			SICILIA AMBITO 0025			
Siracusa	MANGIAGLI	MARIA CRISTINA	11/08/1969	SR		29
	B3		SICILIA AMBITO 0026			
Siracusa	SCHEMBRI	ANNA	14/03/1974	SR	29	B3
			SICILIA AMBITO 0025			
Siracusa	GALLO	ROSA MARIA	28/05/1972	SR	28	B3
			SICILIA AMBITO 0026			
Siracusa	MUSCARÀ	CORRADO	29/11/1974	SR	28	B3
			SICILIA AMBITO 0025			
Siracusa	CARRABINO	PIERA VALERIA	03/10/1980	SR	28	B3
			SICILIA AMBITO 0026			



Siracusa	MOSCATELLO	VIVIANA	22/03/1981	SR	28	B3	
	SICILIA AMBITO 0026						
Siracusa	SORCE	VANESSA	08/04/1983	PA	28	B3	
	SICILIA AMBITO 0026						
Siracusa	MIGGIANO	STEFANIA	27/10/1969	SR	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0026						
Siracusa	FAILLA	LUCIA	31/10/1970	SR	27	B3	SICILIA
	AMBITO 0025						
Siracusa	CARBÈ	CONCETTA	17/11/1974	SR	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0025						
Siracusa	CARDÌ	LUCIA	13/12/1975	SR	27	B3	SICILIA
	AMBITO 0025						
Siracusa	PARISI	DANIELA	21/08/1976	SR	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0025						
Siracusa	IETTA	LAURA	09/02/1978	SR	27	B3	SICILIA
	AMBITO 0025						
Siracusa	CAMPISI	MARIA	18/06/1979	SR	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0025						
Siracusa	MAUCERI	MARIA BEATRICE	13/11/1979	SR	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0025						
Siracusa	AMADDIO	ANNA CONCETTA	26/07/1981	RG	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0025						
Siracusa	RIZZO	ELEONORA	11/05/1982	CT	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0026						
Siracusa	ALICATA	ELEONORA	21/05/1982	SR	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0026						
Siracusa	CILIA	GRAZIANA	20/05/1983	RG	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0025						
Siracusa	SAVARINO	ROSARIA	04/10/1983	SR	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0025						
Siracusa	PAPPALARDO	LUCILLA	28/09/1977	CT	26	B3	
	SICILIA AMBITO 0026						
Siracusa	TIRALONGO	IPPOLITA	10/09/1978	SR	26	B3	
	SICILIA AMBITO 0025						
Siracusa	NASTASI	VALENTINA	29/12/1981	SR	26	B3	
	SICILIA AMBITO 0026						
Siracusa	PUGLISIELISA		08/10/1982	SR	26	B3	SICILIA
	AMBITO 0025						



Siracusa	BOLOGNA	MARIANNA	12/10/1982	SR	26	B3
	SICILIA AMBITO 0026					
Siracusa	INSOLIA	GABRIELLA	19/08/1983	CT	26	B3
	SICILIA AMBITO 0026					
Siracusa	PITRUZZELLO	MARIKA	10/12/1983	SR	26	B3
	SICILIA AMBITO 0026					
Siracusa	PILATO	TIZIANA	04/01/1971	MI	25	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	MANUELE	ROSA MARIA	16/01/1974	SR	25	B3
	SICILIA AMBITO 0026					
Siracusa	SACCO	EMANUELA	24/12/1981	SR	25	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	SARACENO	IRIS	08/05/1982	SR	25	B3
	SICILIA AMBITO 0026					
Siracusa	PISTRITTO	IRENE	12/05/1971	CT	24	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	VALVO	SEBASTIANA	14/08/1973	SR	24	B3
	SICILIA AMBITO 0026					
Siracusa	LOREFICE	ROSSELLA	16/01/1978	SR	24	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	ROSSITTO	CHIARA	06/04/1982	SR	24	B3
	SICILIA AMBITO 0026					
Siracusa	D'ANGELO	FRANCESCA	18/09/1979	SR	23	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	BISICCHIA	BARBARA	07/10/1980	SR	23	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	MACAUDA	ROSARIA	18/05/1981	RG	23	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	SCARSOIVANA		08/08/1983	RG	23	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	SALEMI	VINCENZINA	13/12/1983	SR	23	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	RISTUCCIA	VALENTINA	22/09/1970	SR	22	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	MOLLICA	BRUNELLA	19/02/1981	SR	22	B3
	SICILIA AMBITO 0025					
Siracusa	TIRALONGO	ENZA	10/07/1983	SR	22	B3
	SICILIA AMBITO 0025					



Siracusa	SANTUCCIO	MARIA ANTONIETTA	28/08/1978	SR	21	
	B3	SICILIA AMBITO 0025				
Siracusa	CALAFIORE	ELIANA	18/05/1983	VR	21	B3
		SICILIA AMBITO 0026				
Siracusa	TIRALONGO	CARMEN	26/10/1982	SR	20	B3
		SICILIA AMBITO 0025				
Siracusa	RUIZ	LILIANA	12/07/1972	SR	18	B3
		SICILIA AMBITO 0025				
Siracusa	MUZZICATO	FRANCESCA	14/10/1982	SR	18	B3
		SICILIA AMBITO 0026				
Siracusa	CAPPELLO	ESTER	02/01/1984	RG	18	B3
		SICILIA AMBITO 0026				

In ogni caso si produce in atti lo stralcio di tutti i trasferimenti (fase B3) in entrata in Sicilia.

**I predetti docenti, sebbene dotati di punteggi anche di gran lunga inferiori a quello della ricorrente, hanno potuto beneficiare dell'illegittimo accantonamento dei posti disposto in loro favore dal CCNI e dall'O.M. 241/2016.**

Tuttavia i predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati anni dopo la ricorrente, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ed assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, nell'ordine indicato in domanda, è quindi frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità.



Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Siracusa, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio di gran lunga inferiore a quello della ricorrente medesima.

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, **sono stati reclutati nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) con decorrenza 1.09.2015, quindi successivamente alla ricorrente (assunta nell'a.s. 2010/2011),** ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità.

**I docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, come la ricorrente, avevano in ogni caso diritto al trasferimento con priorità assoluta rispetto a tutti i docenti partecipanti alle fasi successive, ivi compresa la fase B3, a mente dell'art.1 comma 108 della legge 107/2015.**

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (*Fase B.3*) della mobilità, muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (in specie Siracusa) e non su scala nazionale come



tutti gli altri docenti, cfr. CCNI sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, *fase B* punto 2.

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento.

La fase B della mobilità riguarda:

1. Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale
2. Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo
3. Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2016.

A causa di ciò, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 72 punti, non ha ottenuto il trasferimento in nessuno degli ambiti della regione Sicilia, mentre **risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Siracusa numerosissimi docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (anche con 18 punti).**

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Siracusa, o comunque in subordine della Regione Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi



## **LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ**

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che: *“3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.*

*4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.*

*5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”8.*

6 cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, *fase A* punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase B* punto 1.

## **LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL CCNI.**

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti.

Ma andiamo con ordine.



L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente entro l'a.s. 2014/2015, di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a)10 della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012) assunto nell'a.s. 2015/2016.

**Alla luce dell'illegitimo accantonamento di posti in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ne è derivata una ingiusta penalizzazione nei confronti dei docenti che, a mente della stesa legge 107/2015, in quanto assunti prima, e comunque con maggior punteggio, dovevano avere precedenza assoluta<sup>1</sup>.**

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

*“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.*

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso<sup>11</sup> venga movimentato nella fase B3 (art. 6).

---

<sup>1</sup> Sulla precedenza assoluta dei docenti partecipanti in fase B1 cfr. ex multis Tribunale di Venezia, sentenza 11.10.2017 n.542/2017.



**Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato con posti accantonati.**

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al resto del personale.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di “posti vacanti e disponibili”, quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).

**La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.**



Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati rispetto ad un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Su analoga fattispecie, il **Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016**, ha evidenziato che il l’Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Come dianzi evidenziato, **altri concorrenti con minore anzianità e partecipanti alla fase B3 (quindi successiva alla fase B1 cui partecipava la ricorrente) e con punteggio di gran lunga inferiore, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicinore rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si**



**sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia, ed è poi stato effettuato anche uno stralcio relativo agli soli ambiti della provincia di Siracusa.**

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

**Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della ricorrente.**

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"**(Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620*).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611) sul tema: "*il*



*mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

*In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”.*

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.

**In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.**

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.



Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, *“la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore”*. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Per dirla con il **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011), *“neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.”*

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale (“i migliori” non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio “migliore”).

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 72 punti è rimasta ferma in provincia di Cagliari, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con soli 18 punti, è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

**Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi**



**escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati.**

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso.

Peraltro, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) ha determinato:

- 1) in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela;
- 2) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i vecchi immessi in ruolo), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;
- 3) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
- 4) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.



In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto in epoca antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015.

Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità ed, anche ammesse la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti.

Ma non è tutto.

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Senonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."*.



Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

**DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2, comma 3,**



**art. 6, e comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate),** vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

1) dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;

2) dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le “*Fonti*” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in specie non vi è traccia;

3) della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “*Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*”.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si



chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

\_ art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

\_ art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

\_ articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;

\_ articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare con qualche chance alla procedura di mobilità, stante l'accantonamento di posti



in favore di docenti immessi in ruolo in epoca successiva e con minore punteggio, quindi con titoli e requisiti palesemente inferiori;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

**SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.**

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto, si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.

Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica



al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012.

La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).

Diversamente opinando essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

**Su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.**

**Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza 3.02.2017 confermata con sentenza n.238/2017, cui hanno fatto seguito anche le sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che "le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto**



spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)".

Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre, con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017 e sentenza 28.09.2017), di Messina (ordinanza 10.08.2017), di Catania (ordinanza 25.07.2017) ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di Pisa (ordinanza 21.09.2017) e Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017).

### **3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:



dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;

dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le “*Fonti*” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “*Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*”.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone “*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e*



*l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”;*

*articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”;*

*articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell’attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;*

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti uguali o inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l’assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l’inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.



#### **4. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.**

La ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, non è stata movimentata neanche su una delle ulteriori sedi espresse, nell'ordine, in domanda, né su quelle più vicine.

L'amministrazione scolastica, infatti, si è limitata ad invocare "l'algoritmo" con cui è tarato il sistema, quasi ciò fosse indice di infallibilità, senza in alcun modo rendere note graduatoria degli aspiranti ai movimenti e sedi dagli stessi richieste.

Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

#### **5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITÀ E BUONA ANDAMENTO DELLA P.A..**

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, ferma restando quindi l'illegittima riserva/accantonamento dei posti per i docenti assunti in quanto idonei al concorso 2012 ed inseriti nella relativa graduatoria di merito, la ricorrente si è comunque vista preclusa la possibilità di trasferimento presso uno degli ambiti indicati in domanda, a causa dell'illegittimo trasferimento concesso ad altri docenti che, sebbene partecipassero alla stessa fase di mobilità ed erano stati assunti – **ANNI DOPO LA RICORRENTE** - in



fase C del piano straordinario di assunzioni dalle Gae, vantavano per di più un minor punteggio ai fini dei trasferimenti rispetto alla ricorrente.

Come più volte evidenziato, infatti, la ricorrente vantava ai fini dei trasferimenti un punteggio di 72 punti (oltre ulteriori 6 punti per il ricongiungimento familiare).

Tuttavia, parecchi docenti con minore o uguale punteggio hanno ottenuto il trasferimento in luogo della ricorrente.

Come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 14.09.2016, Tribunale di Foggia, ordinanza 5.10.2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza 11.10.2016 e Tribunale di Taranto, ordinanza 20.09.2016).

Vantando un maggior punteggio ai fini della mobilità, la ricorrente aveva quindi diritto al trasferimento in luogo anche dei predetti docenti.

\*\*\* \*\*

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, le operazioni di mobilità dell'a.s. 2017/2018, sono illegittime per quanto di seguito si evidenzia.

Anche le operazioni di trasferimento per l'a.s. 2017/2018 devono ritenersi illegittime, in quanto la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto anche a causa del mancato riconoscimento della precedenza ai sensi della L.104/92 nei trasferimenti interprovinciali.

**Invero, nella domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018, la ricorrente dichiarava di voler fruire della precedenza nelle operazioni di mobilità**



**prevista dall'art. 33 comma 5 della legge 104/92, allegando la relativa documentazione.**

La ricorrente infatti, è il **referente unico (in quanto figlia unica) per l'assistenza della madre**, Valenti Maria<sup>2</sup>, già dichiarata invalida dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap già dal 2014 e riconosciuta soggetto portatore di handicap in stato di gravità (art.3 c.3 L.104/92).

Nella domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018 alla ricorrente veniva assegnato un punteggio pari a punti 105 (+6 per il ricongiungimento al comune), senza riconoscimento della precedenza per la mobilità interprovinciale sebbene prevista dalla legge 104/92, sulla scorta delle illegittime previsioni di cui al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018.

Le operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018 sono illegittime per i motivi che seguono.

**VIOLAZIONE DELL'ART.33 L.104/92 E DELL'ART.601 D.LGS. 297/94 – NULLITÀ DELL'ART.13 CCNI 8/4/2016 E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRASTANTI CON L'ART. 33 L.104/92 – DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA DEL RICORRENTE**

L'art.13 del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 prevede che *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica”*. .....

---

<sup>2</sup> Il cui coniuge è deceduto



Nello specifico, il punto V del citato art.13, prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità, per le ipotesi di “Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; Assistenza da parte di chi esercita tutela legale”.

Il punto in questione del CCNI prevede un codice precedenziale per le succitate categorie, ma solo in linea di principio, atteso che subito dopo la disposizione pattizia in questione cui viene data compiuta disciplina per i trasferimenti nell’ambito della stessa provincia, è invece contraddetta dallo stesso testo contrattuale, al terzultimo capoverso, dedicato ai trasferimenti interprovinciali, del medesimo punto.

Si legge poco oltre, infatti, che:

*“Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità”*.

Dunque, pur essendo decantata come una precedenza, l’assistenza del figlio referente unico del genitore portatore d’handicap viene degradata ad operare unicamente nella fase provinciale, mentre – inspiegabilmente – non viene riconosciuta nei trasferimenti interprovinciali.

In sostanza, la precedenza prevista nel citato punto V, non solo è destinata ad operare solo all’interno di taluna fase (la fase A su sola base provinciale) delle distinte sequenze di mobilità, ma soprattutto non costituisce affatto precedenza nei trasferimenti interprovinciali come le altre ipotesi previste dal medesimo art.13 (figlio e coniuge).



La norma pattizia distingue, quindi, incomprensibilmente quanto illegittimamente, fra le diverse categorie di strettissimi familiari da assistere, privilegiando il figlio ed il coniuge, ma ignorando il genitore.

Operazione, questa, che contrasta con le chiare disposizioni di cui all'art.601 del T.U. 297/94, il quale, sancendo che [...] Le predette norme comportano la **precedenza** all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di **mobilità**[...] non pare affatto consentire tale emarginazione della precedenza di cui si discute.

In sostanza, il contratto collettivo integrativo, scomponendo il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale solo per le ipotesi di assistenza a figlio e coniuge, sacrifica in maniera illegittima, di fronte a (non si comprende quali) ipotetiche esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992 per la sola categoria dei figli referenti unici di genitore gravemente disabile e titolare d'handicap grave.

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla Legge 104/92 **devono trovare soddisfazione**. La giurisprudenza in materia di protezione del disabile appare alquanto chiara:

*“...Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui – in violazione dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3...”* (Trib. Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p. 983);

*“...E' nulla, per contrasto con norma imperativa, la disposizione di contratto collettivo che non dà precedenza assoluta alla domanda di trasferimento effettuata dal portatore di handicap, poiché si pone in contrasto con l'art. 21 L. n. 104 del 1992, la quale attribuisce ai portatori di handicap, in caso di domanda di trasferimento, la assoluta priorità nella*



*scelta e nell'assegnazione della sede* (Trib. Perugia, 25 gennaio 1999, in Rass. Giur. Umbra, 1999, p. 307, nota di Bartolini).

Il contratto collettivo difatti, limitando l'operatività della precedenza in questione, e quindi della priorità nella scelta della sede, alla singola fase della mobilità su scala provinciale, di fatto svuota di contenuto le prescrizioni di cui all'art.33 comma 6 della legge 104/92.

In particolare, la citata disposizione legislativa, prevede al comma 6 che *“La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

E, poiché dotata di copertura normativa di cui al richiamato art.601 T.U. 297/94, non può revocarsi indubbio che identica disciplina si applichi anche al personale (art.33) che presta assistenza al portatore d'handicap, come in effetti si applica con la sola incomprensibile eccezione del figlio referente unico.

Le disposizioni di cui alla L.104/92 pongono quindi *“un limite legislativo, ulteriore rispetto a quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 C.C., al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa”*.

Una interpretazione/applicazione troppo restrittiva della disposizione in esame, così come avviene nel caso concreto ad opera del CCNI sulla mobilità dell'8.04.2016, viene a comportare una sostanziale negazione di tutela.

L'insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge n.104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.).



E l'imperatività della disposizione in questione è recepita nell'art.601 del T.U. 297/94, che estende i principi protettivi di cui alla L.104/92 (anche per assistenza) al personale scolastico tutto, anche per la mobilità, senza operare alcuna distinzione.

Se, dunque, il C.C.N.I. si pone in applicazione delle citate fonti di rango primario, del tutto priva di logica ed ingiustificata è l'esclusione della sola categoria dei figli referenti unici dei genitori gravemente disabili e per la sola mobilità interprovinciale.

Orbene, ciò posto, pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, 6 co. 1. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L.104/1992).

Dette norme di cui alla L.104/92 si configurano infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di



assegnazioni e trasferimenti. Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Ancora nel senso che la precedenza operi a prescindere dalle fasi scandite dalla contrattazione, purché esista la disponibilità del posto, si vedano:

*“...La norma dell'art.21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, **ma una priorità operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti, nell'ambito della disciplina delle ipotesi di trasferimenti intracomunali, intraprovinciali o da provincia a provincia** (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 195, in Foro Amm., 2000, p. 101);*

*“...A norma dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla **precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse...**”*

(T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 311, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, p. 2220).

*“...La precedenza, prevista dall'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 a favore degli handicappati con grado di invalidità superiore a due terzi o con minorazioni ascritte alle prime tre categorie di cui alla tabella A annessa*



*alla L. 10 agosto 1950, n. 648 spetta agli insegnanti secondari in ogni fase del procedimento di trasferimento a domanda e quindi in quella dei trasferimenti intercomunali...*" (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 luglio 1994, n. 496, in Riv. Giur. Scuola, 1995, p. 760)<sup>3</sup>.

Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime.

Ed il trattamento di pari dignità fra titolarità in capo a sé ed assistenza a prossimi congiunti emerge dalle stesse disposizioni pattizie, attesa la disciplina dettata per la tutela di figli e coniugi, ma misteriosamente negata per i genitori.

Pertanto le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale devono ritenersi nulle nella parte in cui - in violazione della L.104/02 - non danno precedenza alcuna, nei trasferimenti a domanda, al figlio che assista un genitore in condizione di unicità e/o esclusività.

D'altra parte è la stessa disposizione contrattuale a ideare la figura del "*figlio referente unico*", consentendogli però una precedenza solo in ambito provinciale.

Notoriamente l'unico limite, ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione opponibili alle tutele approntate dalla L.104/92, sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale.

---

<sup>3</sup> A tal proposito è stato infatti affermato che "l'art.21 c.2 L.104/92 che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di handicap hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale" (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004).



Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che la L.104/92 è diretto a tutelare rende pertanto evidente, che la norma in questione costituisca una norma imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art.1418, 1° comma C.C.

Ne deriva che le norme del CCNI nella parte in cui dispongono le diverse priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza alcuna ai soli figli referenti unici dei portatori di handicap e solo nella cd. Mobilità interprovinciale, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente integrazione cogente e sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.

Né – concludendo sul punto – potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza in forza dell'art.2, 2° comma D.l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto qualora si tratti di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, la L.104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a tutelare diritti del disabile, costituzionalmente protetti.

Focalizzandoci, infine, proprio sulla quesitone dell'assistenza e sulle falle della disciplina pattizia settoriale, va detto come con una recente pronuncia la **Corte d'Appello di Sassari abbia annullato** similare disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

La Corte sarda ha riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali *“non possono essere disattesi nel nome*



*di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela*”, con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate.

Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia “*devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all’assistenza*”.

Secondo la Corte d’Appello di Sassari è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al disabile grave all’assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di priorità assoluta.

Sulla scorta della predetta pronuncia della Corte d’Appello di Sassari si è peraltro orientato anche il Tribunale del Lavoro di Genova.

Con ancor più recente **Ordinanza del 20.09.2016<sup>4</sup>**, emessa su caso assolutamente analogo a quello per cui è causa, il Tribunale di Genova (GdL Dott. M. Basilico) ha affermato che <<*La norma di legge riconosce un diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell’esigenza pubblica ad un assetto dell’Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione [Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945, e 25 gennaio 2006, n 1396]. L’onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative*

---

<sup>4</sup> Confermata in sede di reclamo con ordinanza del 19.12.2016; vedi pure Tribunale di Genova sentenza 226 del 14.03.2017.



*all'esercizio del diritto grava sul datore di lavoro [Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009, n. 3896].*

*Su questa premessa la Corte di Cassazione ha già riconosciuto compatibile con la norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni di trasferimento, ha assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap ed inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto di vista territoriale, la disciplina collettiva “soddisfa una esigenza basilare dell'amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che ...la legge privilegia” [Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 585].*

*La decisione della Suprema Corte, ad oggi isolata a quanto consta, è intervenuta su una fattispecie regolata dalla contrattazione collettiva in modo analogo a quella in esame.*

**Essa tuttavia non valuta l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nell'art.601 d. lgs. 297/94** (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma).

*Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell'art.601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo.*

*Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).*

*Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con “disabilità” a beneficiare di*



*“misure idonee” dirette a garantirne, tra l’altro, l’autonomia e l’inserimento sociale (art. 26). Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell’Unione la definizione dell’art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e l’indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l’assistenza informale (2.1.2). E’ conforme a questo quadro normativo l’esclusione di liti all’esercizio del diritto all’assistenza all’interno della famiglia per le persone affette da handicap grave. Anche un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall’art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve. La stessa locuzione “ove possibile” dell’art. 33, quinto comma, l. 104/92, del resto, è indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere compresso. La precedenza per la persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile opera una graduazione di tutele che va ben al di là della mera “possibilità” di protezione del diritto di quest’ultimo; introduce inoltre un criterio che, nella sua generalità, nulla ha a che fare con le esigenze organizzative dell’Amministrazione>>.*

Sulla scorta di dette motivazioni, dunque, in caso assai simile (relativo all’assistenza Genitore/figlio, ma fatta valere solo all’interno della fase di mobilità di appartenenza, secondo le progressioni sequenziali fra fasi A, B, C e D, stabilite dal medesimo CCNI 8.4.2016) il Tribunale di Genova ha dichiarato la **nullità** del contratto collettivo nazionale integrativo del’8.4.2016 per la mobilità del personale nell’anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti



interprovinciali ai docenti che prestano assistenza ai figli minori affetti da *handicap* grave e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto del ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale.

**Infine, in fattispecie assolutamente identica a quella per cui si procede, va segnalata la recentissima Ordinanza del Tribunale Lavoro di Vercelli del 15/01/2017 che ha esattamente ritenuto la nullità della disposizione pattizia (art.13 CCNI 8.4.2016) nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza ex L.104/92 in relazione al rapporto figlio-genitore.**

La richiamata giurisprudenza consente, quindi, di affrontare la problematica sotto il profilo della **NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ** delle eventuali disposizioni pattizie ostative al richiamato diritto di precedenza di radice costituzionale, potendo – in estrema sintesi – ridursi la questione al principio per il quale, ove vi sia disponibilità del posto invocato dal lavoratore che richiede il trasferimento, questo vada accordato.

*“...L'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; **tuttavia, né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi** (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).*

Nel caso a mano, dunque, l'operato della resistente amministrazione va innanzitutto esaminato attraverso il meccanismo contrattuale che esorbitando dalla linea tracciata dalla Legge ed in particolare dall'art.601



richiamato, “costringe” il diritto invocato in talune fasi delineate in sequenza successiva, ossia solo nella fase provinciale (Cd. Fase A) e non nelle successive.

Stando così le cose, è evidente l’iniquità consumata dal CCNI in danno della sola categoria qui posta in luce e cui il ricorrente certamente appartiene. In sostanza, seppur in linea di principio potrebbe affermarsi che la disposizione normativa relativa al lavoratore/assistente (il familiare handicappato) possa trovare applicazione in maniera meno rigorosa rispetto alla assolutezza del diritto di precedenza attribuito al lavoratore/handicappato, resta comunque chiaro che il T.U. 297/94 le ponga in condizione di pari rango e che, comunque, le riconosciute esigenze del datore di lavoro p.a. non possano debordare oltre il limite dell’esistenza e disponibilità del posto in dotazione organica e della volontà di renderlo disponibile per le operazioni di mobilità.

Nel caso a mano, dunque, l’operato della resistente amministrazione va innanzitutto esaminato attraverso il meccanismo contrattuale che esorbitando dalla linea tracciata dalla Legge ed in particolare dall’art.601 richiamato, “costringe” il diritto invocato alla sole prime due fasi delineate in sequenza successiva [I) trasf.ti infracomunali, II) trasf.ti infraprovinciali], mortificandola invece in relazione alla terza fase [III) trasf.ti interprovinciali], operazione scandita dal C.C.N.I., ma che non appare del tutto confacente rispetto all’invocato diritto.

Così operando la precedenza descritta dalla L.104/92 e richiamata dall’art.601 T.U. 297/94 viene sostanzialmente azzerata e non v’è chi non veda uno snaturamento della ratio stessa della L.104/92 e del bene tutelato dalla richiamata normativa, richiamato senza indugi dall’art.601 D.lgs. 297/94 e v’è da chiedersi, prima di tutto, la compatibilità fra tale sistema descritto dalla fonte pattizia con le norme primarie protettive di diritti costituzionali.



## DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, tuttavia, nelle more della definizione nel merito dello stesso, si impone la necessità della concessione di una misura cautelare che eviti alla ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero, per come dianzi evidenziato, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso un'istituzione scolastica degli Ambiti della provincia di Siracusa e, in ogni caso, in uno tra quelli della Regione Sicilia, ed invece è rimasta assegnata in provincia di Cagliari.

Anche il nuovo CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018 per via delle regole ivi contenute, ha ulteriormente penalizzato la ricorrente, vista la drastica riduzione dei posti disponibili per la mobilità (solo il 30% a fronte del 100% previsto per la mobilità dell'a.s. 2016/2017).

Difatti, in esito alla pubblicazione dei movimenti di scuola primaria per l'a.s. 2017/2018 è emersa conferma che nemmeno per il prossimo anno la ricorrente ha ottenuto il trasferimento sperato.

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.

E' evidentissimo, quindi, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a



riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare.

**La ricorrente in particolare, dopo essere rimasta in provincia di Siracusa in assegnazione provvisoria per l'intero anno scolastico 2016/2017, per riprendere servizio nella sede di titolarità dovrebbe nuovamente affrontare notevoli sacrifici economici, esponendo a gravi disagi la propria famiglia, ma anche notevolissimi disagi tenuto conto della complessiva situazione familiare.**

**Invero, in quanto figlia unica, la ricorrente è referente unico per l'assistenza alla madre la quale, nel mese di agosto 2016 ha avuto notificato il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap con gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92.**

**La ricorrente in particolare è l'unico soggetto che presta assistenza alla madre (Valenti Maria), riconosciuta soggetto disabile grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92 (affetta da esiti di tiroidectomia, cifoplastica per crollo vertebrale di L1 in osteoporotica, cardiopatia ipertensiva e deterioramento cognitivo e stato depressivo), stante che è figlia unica ed il padre è deceduto lo scorso mese di luglio.**

**Peraltro per il corrente anno scolastico la ricorrente non ha nemmeno avuto conferma dell'assegnazione provvisoria pertanto, per poter assistere la madre, si è vista costretta a chiedere un periodo di congedo straordinario ai sensi della L.104/92.**

Si impone pertanto la concessione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente di prendere servizio presso una delle sedi della provincia di Siracusa indicate in domanda.



Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che la ricorrente rischia di dover affrontare.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) “...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del *“principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione”*; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...”.



Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

In casi assolutamente analoghi al presente, la giurisprudenza ha avuto occasione di evidenziare che

"Relativamente al *periculum in mora* parimenti, si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita quindi diretta ed immediata tutela" (in termini Tribunale di Roma, ordinanza 12.12.2016).

"Circa il *periculum*, lo stesso è più che evidente, è *in re ipsa*.

*In re ipsa* rapportato ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, oltre che con evidenti esborsi (secondo l'*id quod plerumque accidit*, non risultando allegato che la ricorrente abbia una seconda casa in Ravenna o che abbia notevoli disponibilità economiche, ciò che peraltro non potrebbe comunque incidere sui pregiudizi alla sfera non patrimoniale e affettiva così come sopra evidenziati) che, se rapportati allo



stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e areddituali del lavoratore” (in termini Tribunale di Ravenna, ordinanza 3.02.2017).

“Sussiste anche il *periculum in mora*, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l’adempimento dell’essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.)” (in termini Tribunale di Pavia, ordinanza 27.04.2017).

“Deve ritenersi altresì sussistente il dedotto *periculum in mora* in relazione all’imminente scadenza dell’assegnazione provvisoria concessa alla ricorrente e alla situazione familiare della stessa, il cui nucleo familiare risiede in regione diversa da quella di assegnazione della sede di titolarità” (in termini Tribunale di Caltagirone, ordinanza 15.07.2017).

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

### **CHIEDE**

All’Ill.mo Tribunale, ai sensi dell’art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall’Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l’odierna ricorrente, ivi compresa la declaratoria di illegittimità dell’accantonamento dei posti previsto per i docenti che partecipavano alla fase B3 della mobilità, e la declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità nella parte in cui non prevede



il riconoscimento in fase interprovinciale della precedenza per l'assistenza al genitore disabile grave e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Regione Sicilia, e per l'effetto, ordinare in via d'urgenza il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso l'ambito 0026 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda cautelare spiegata;

- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018 in quanto referente unico per l'assistenza alla madre disabile grave.

\*\*\* \*\*

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, prioritariamente o, in subordine, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con



decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio attribuito ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia ambito 0026 o, in subordine, presso uno degli ulteriori ambiti indicati in domanda e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso l'ambito 0026 o, in subordine, presso uno degli ulteriori ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio vantato.

Quanto sopra, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata in ricorso.

In ogni caso

Previa declaratoria di nullità, o annullamento/disapplicazione, del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018, nella parte in cui nega il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale al figlio referente unico di genitore disabile grave, e, per l'effetto:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo, nella provincia di Siracusa, **con precedenza in quanto assistente la madre disabile grave**, con decorrenza dall'a.s. 2017/2018.



Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc.

**Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione in atti.**

Si produce copia dei seguenti documenti: contratto a tempo indeterminato, domande di mobilità 2016/2017 e 2017/2018 con allegati; valutazione domande di mobilità 2016/2017 e 2017/2018, mail esito mobilità 2016/2017 e 2017/2018, estratto bollettino trasferimenti; verbale legge 104/92, CCNI mobilità 2016/2017; O.M. 241/2016, D.M. 356/2014, CCNI mobilità 2017/2018, autocertificazione stato di famiglia, dichiarazione dei servizi, giurisprudenza su casi identici.

**Avv. Dino Caudullo**



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna**  
**Ufficio V Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari**  
**Viale Cagliari 11 – Elmas – tel 070/2194146 – fax 070/2194227**

**Racl. 4636/17**  
**Giudice dott. ssa D. Coinu**  
**Ud. del 29.11.2017**

**TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI**

**Sezione Lavoro**

**MEMORIA DIFENSIVA**

**NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE ex art. 700 c.p.c**

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica (c.f.: 80255230585), e per l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, (c.f.: 80012550929), in persona dirigente generale *pro tempore*, rappresentati e difesi, in questa sede, per delega allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Antonio Cardia, legalmente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, via Sulcitana 09030 Elmas (CA), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nella casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [uspca@postacert.istruzione.it](mailto:uspca@postacert.istruzione.it);

RESISTENTI

**CONTRO**

**Narzisi Rosalinda** elettivamente domiciliata in Catania, Via Padova n. 41, presso lo Studio dell'Avvocato Dino Caudullo cha la rappresenta e difende.

RICORRENTE

**FATTO**

Con ricorso notificato in data 02.11.2017, unitamente al pedissequo decreto recante la fissazione dell'udienza del 29.11.2017, la sig. ra Narzisi Rosalinda ha, sostanzialmente, rappresentato quanto segue:

di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di Scuola Primaria con decorrenza dall'a.s. 2010/2011, con assegnazione presso la provincia di Cagliari con sede di servizio Istituto Comprensivo di Muravera;

che nell'a.s. 2014/15, ha partecipato alla mobilità invocando il trasferimento in tutti gli Ambiti della provincia di Siracusa, alla domanda di mobilità è stato assegnato, ingiustamente, il punteggio di punti 72, oltre 6 punti per il ricongiungimento familiare, ma non ha ottenuto il trasferimenti richiesto;

che nell'a.s. 2016/2017, ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'I.C. "Vittorio Veneto – Marconi" di Lentini;

che nel corrente a.s. non avendo ottenuto conferma nell'assegnazione provvisoria ha dovuto fare rientro nella sede di titolarità a Muravera;

Tutto ciò premesso chiede:

che venga dichiarato il suo diritto al trasferimento in Sicilia Ambito 0026 o, in subordine, presso uno degli ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio vantato.

Con il presente atto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, si costituisce in giudizio, contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto per i seguenti.

### MOTIVI

Si richiama, per sommi cenni, la normativa di riferimento, segnatamente il CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, che all'art. 4, rimette la disciplina della mobilità alla contrattazione collettiva nazionale integrativa.

Per l'a.s. 2017/18, la mobilità territoriale del personale del Comparto Scuola trova la sua regolamentazione nel C.C.N.I. sottoscritto il 11.04.2017, orbene considerato che il rimedio invocato dalla ricorrente consiste nella richiesta di un provvedimento d'urgenza è d'obbligo richiamarsi, esclusivamente, al CCNI del 11.04.2017, ossia a quello che regola la mobilità nel corrente a.s..

Invero qualora la ricorrente avesse ritenuto illegittimi i CCNI regolanti la mobilità negli anni scolastici precedenti al 2017/18, avrebbe dovuto proporre ricorso ex art. 700, con la tempestività che esige il ricorso a detto rito, ovvero nel caso oggetto di contestazione sia da considerare, come sembra dalla lettura del ricorso il CCNI del 08.04.2016, avrebbe dovuto produrre ricorso secondo il rito ordinario.

Per quanto precede si ritiene che il ricorso manchi dei presupposti su cui fondare una richiesta ex art. 700, a riprova dell'assunto il fatto che il ricorso è stato prodotto con un certo ritardo rispetto adozione del provvedimento che si ritiene lesivo dei propri interessi ossia, come si legge nelle conclusioni formulate da parte ricorrente, *“disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016.*

Ad ulteriore conferma dell'assunto la circostanza che controparte produce, pagine 4-6, del ricorso *“l'elenco dei docenti trasferiti negli ambiti della provincia di Siracusa con punteggio inferiore a 72 punti”.*

Non è dato comprendere, con sufficiente precisione, a che anno scolastico si faccia riferimento se ai movimenti 2014/15, ovvero a quelli del 2016/17, in entrambi i casi se ne deduce una manifesta insofferenza con il ricorso ex art. 700, data l'intempestività della doglianza.

Il fatto che *“risultano essere stati trasferiti su posti (rectius ambiti) della provincia di Siracusa, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio di gran lunga inferiore a quello della ricorrente medesima”*, è circostanza, salvo dimostrazione che controparte non fornisce, che potrebbe essere affatto irrelata con le prescrizioni di cui alla legge 107/2015, basti dire che le operazioni di mobilità seguono uno schema che, sostanzialmente, si ripete negli anni, e sul quale per nulla ha inciso la legge 107, che vuole che i movimenti non sempre e necessariamente seguano il criterio del *“maggior punteggio”*.

A pagina 8 del ricorso si richiama espressamente *“il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/17”*, ma nulla si dice delle ragioni che motiverebbero la richiesta di un provvedimento d'urgenza a più di un anno di distanza dall'adozione del provvedimento di cui si contesta la legittimità ossia il 16.04.2016.

Il riferimento alla sentenza della Sez. Lavoro della Cassazione n. 15212/2013, è del tutto inconferente con la materia di cui trattasi, ossia mobilità del personale.

Quanto precede vale anche per la citata sentenza del Consiglio di Stato che si riferisce allo scorrimento delle graduatorie nelle procedure concorsuali.

Invero la giurisprudenza che la controparte pone a sostegno delle proprie tesi riguarda graduatorie che scaturiscono da procedure concorsuali e nulla hanno a che fare con i trasferimenti per mobilità volontaria di personale già in servizio nell'Amministrazione.

Controparte nel riferirsi ai posti immessi a concorso utilizza termini quali *“riserva”* *“accantonare”*, molto più semplicemente, ed è ciò che normalmente accade nella P.A., i posti messi a concorso vengono individuati in base a quelle che sono le esigenze

dell'Amministrazione. Si tratta, di norma, di posti vacanti nella pianta organica, orbene non vi è alcuna norma che impone all'Amministrazione di far partecipare alla procedura concorsuale il personale già in servizio e solo successivamente i vincitori del concorso, per dirla in termini diversi controparte confonde la fase dell'assunzione da quella della mobilità.

Invero è incomprensibile l'assunto secondo il quale i vincitori del concorso 2012, *"sono stati assunti [...] nelle provincie di residenza, quindi praticamente sotto casa"*. Orbene presso codesto Tribunale sono stati promossi ricorsi a titolo di esempio Racl. n. 5153/2016, Racl. n. 4207/2016, di docenti che sono stati assunti chi in provincia di Firenze chi in provincia di Milano, ma non certo sotto casa.

A pag. 21 controparte *"contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso del 2012"*.

E' del tutto evidente che l'introduzione di simile richiesta comporti l'opportunità se non la necessità di chiamare in qualità di litisconsorti tutti i suddetti docenti.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, preso atto dell'insussistenza della motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno di quanto richiesto voglia l'Il, mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere la seguente:

### CONCLUSIONE

chiamare in causa quali litisconsorti tutti i docenti che verrebbero incisi dall'accoglimento del ricorso;

dichiarare l'insussistenza dei requisiti richiesti per un ricorso d'urgenza;

rigettare la domanda del ricorrente, perché infondata, immotivata e non provata;

con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Il Dipendente del M.I.U.R.

*Antonio Cardia*

Cagliari 29.11.2017

Opp. 29/11/17 davanti alle doti. D. G. in  
tutto come unito al n. 4636/17 sub  
720 n. 2017 risolto e non può presentarsi  
l'au. D. G. e per la riunione  
convenuto di doti. Subdoti Code di  
pale si conteneva opp. in 10. e. e. con  
deposits di rinnovo di fermate.

Il giudice

ultimamente la sentenza, visto l'art.  
102 cpc dispone che copia del  
verbale, delle rinnovazioni di fermate  
e del presente provvedimento sia  
comunicata a tutti i contraenti  
+ mediante pubblicazione nel  
sito internet del ministero conve  
to. Fine o tal fine è termine  
del ~~23/11~~ 22/12/17 - Fine per la com  
posizione delle parti e nuova volun  
tà del 19/01/18, h. 9.00 -

Il giudice

Luca G. G.

E' copia conforme all'originale  
29 NOV 2017  
Cagliari, .....



L'ASSISTENTE